

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Mario Lazzaro
Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 10 gennaio 2019 dal signor

A.;

per denegata giustizia nei confronti del

Ministero pubblico, Lugano;

viste le risultanze istruttorie in particolare le osservazioni 30 gennaio 2019 del Ministero pubblico, Lugano;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO ED IN DIRITTO

che tra il 13 e il 23 novembre 2018 il signor A., fondandosi sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello stato del 15 marzo 2011 (LIT), ha formulato nei confronti di alcuni Procuratori pubblici delle richieste in merito alla documentazione che attesta l'assegnazione dei picchetti penale presso il Ministero pubblico;

che, con scritto 24 dicembre 2018 il richiedente ha sollecitato una presa di posizione in merito alle sue richieste;

che il signor A., in data 10 gennaio 2019, ha presentato dianzi a questa Commissione un ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata evasione delle sue richieste;

che, con osservazioni 30 gennaio 2019, il Ministero pubblico, per il tramite del Procuratore generale, Andrea Pagani, ha segnalato *“che, ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LOG, è suo compito stabilire i criteri di ripartizione dei procedimenti rispettivamente l'attribuzione di singoli casi ai Procuratori Pubblici. Non necessariamente, di conseguenza, una fattispecie viene istruita da un Procuratore Pubblico poiché di picchetto. Questo sistema evita che un denunciante possa "scegliere" il Magistrato. La programmazione dei picchetti non ha dunque carattere vincolante. Si tratta di un "documento" suscettibile di continua variazione nel corso dell'anno, che ha mero effetto sull'organizzazione interna dell'Ufficio. Non si tratta in altri termini di un "documento ufficiale" ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LIT. Legge, quest'ultima, che non può trovare applicazione nella specie concreta alla luce dell'art. 2 lett. c LIT e contrario”*;

che la competenza decisionale della scrivente Commissione ad evadere il presente gravame è data, ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso (art. 67 LPAm) e che la competenza decisionale di questa Autorità ad evadere la vertenza nel merito deve essere ammessa in applicazione dell'art. 20 LIT;

che il ricorso è tempestivo, stante che il ricorso per denegata o protratta giustizia può essere proposto in ogni momento poiché esso non soggiace a termine (DTF 108 la 207), mentre la legittimazione attiva della ricorrente, istante, è palesemente data (art. 65 LPAm);

che giusta l'art. 67 LPAm può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;

che secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 29 Cost. fed. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, questa autorità cade nel diniego di giustizia formale. In particolare, il ritardo frapposto all'evasione di una pratica costituisce violazione dell'art. 29 Cost. fed. per protratta o ritardata giustizia ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate nonché, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi all'autorità adita;

che un ritardo ingiustificato, e quindi un diniego formale di giustizia, deve comunque essere ammesso se l'autorità competente non statuisce nel termine richiesto dalla natura della controversia e dal complesso di tutte le circostanze determinanti. Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto ad un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati: e poco importa che codesto ritardo sia dovuto ad un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza (DTF 117 la 197 consid. 1c, 107 lb 164 seg.; sentenza citata del 7 aprile 1982, in Rep. 1982 pag. 318-19 consid. 3a). Il reclamo o ricorso per denegata o ritardata giustizia ha sovente come principale ed unico scopo quello di spingere l'autorità inadempiente a statuire;

che nell'evenienza concreta dagli atti emerge che il qui ricorrente ha formulato le sue richieste tra il 13 e il 23 novembre 2018. Con successiva lettera del 24 dicembre 2018 l'insorgente ha nuovamente sollecitato l'autorità ad emanare una decisione formale; infine ha interposto il 10 gennaio 2019 il ricorso per denegata giustizia qui in rassegna;

che l'art. 15 LIT prevede che l'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda. Il cpv. 2 disciplina che il predetto termine può essere prorogato: di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire (let. a); oppure della durata

necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica (let. b). In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente;

che, nonostante i termini espressamente previsti nella LIT, il Ministero pubblico è rimasto silente riguardo a tale richiesta, ne ha giustificato una proroga ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LIT;

che così facendo esso è caduto in un diniego di giustizia formale;

che poco importa al riguardo se in sede di risposta l'autorità abbia già fatto intendere di respingere le richieste del ricorrente, poiché tale determinazione deve essere contenuta in una decisione formale, motivata ed impugnabile;

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e deve essere ingiunto al Ministero pubblico di statuire, sulle richieste 13 e il 23 novembre 2018 del signor A., mediante l'emanazione di una formale decisione, perfettamente impugnabile;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi
richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è accolto.

Di conseguenza è fatto obbligo al Ministero pubblico di statuire, sulle richieste 13 e il 23 novembre 2018 del signor A., mediante l'emanazione di una formale decisione, perfettamente impugnabile.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - .
 - al Ministero pubblico, Via Pretorio 16, 6900 Lugano

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo